



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
ORISTANO

MOD_OR_2_LETT

"Iuvandocives animose vivimus"

UFFICIO DEL COMANDANTE

OGGETTO: Verbale riunione sindacale del 09 ottobre 2024 –

Alle ore 9:30 del 09/10/2024 presso l'ufficio del Comandante a seguito della convocazione prot. COM-OR n. 7756 del 3/10/2023, si sono riuniti:

per l'Amministrazione:

P.D. Ing. Angelo Ambrosio Comandante Provinciale
D.C.S. Vincenzo Granata Referente dei rapporti con i sindacati
VE MANCA Dario Segretario

per le OO.SS.

C.S. Mura Antonello C.G.I.L.
C.S. Mellai Giuseppe C.O.N.A.PO
VE Ivan Santarelli CISL/FNS

Il Comandante, dopo i saluti di rito, introduce l'argomento che riguarda l'applicazione dell'art. 42. del DPR n° 64 del 2012 relativo alle assegnazioni temporanee per le esigenze di servizio a seguito dei chiarimenti formulati dal capo dipartimento con nota prot. n° 5804 del 07/03/2024, segnalata dalla CONAPO in seno alla riunione sindacale del 1/10/2024 relativa ai criteri di scelta della funzione di capo turno e vice-capo turno provinciale.

Si premette che le assegnazioni dei capi turno sono state effettuate in applicazione dei criteri di cui all'odg n° 53 del 05/04/2022 (trasferimenti d'ufficio), della facoltà di attuare libere determinazioni dirigenziali come chiarito con la nota del Capo del Corpo prot. n° 19001 del 05/09/2024, già esaminata nell'incontro con codeste OO.SS. nella succitata riunione ed ai sensi dell'art. 44 del DPR 64/92 (Mobilità interna alle sedi di servizio).

Con la succitata circolare ministeriale il Capo dipartimento dei vigili del fuoco ha fornito le istruzioni operative in merito al riconoscimento dell'indennità di trasferimento ai componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 1 della legge n° 86 del 2001.

In particolare ha richiamato i principi ed i requisiti posti alla base del riconoscimento dell'indennità di trasferimento in particolare per quanto riguarda le movimentazioni del personale disposte dagli uffici territoriali per specifiche e motivate esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 44 del DPR n° 64 del 2012 (mobilità interna alle sedi di servizio) applicando i criteri per la mobilità definiti in sede di contrattazione decentrata, richiamati in premessa.

La succitata circolare ministeriale ha chiarito che **gli spostamenti d'ufficio temporanei del personale turnista** (ex art 53 del CCI del 30/7/2002 del CCNL del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco sottoscritto in data 24/5/2000) da parte del dirigente non **conducono all'adozione del provvedimento di trasferimento del personale**, difettando il requisito **della permanenza nella nuova destinazione**. Per questi ultimi è previsto che venga riconosciuta l'indennità di missione, sempre che sussistano le previste condizioni di distanza, durata e non coincidenza con la dimora abituale.

Specifica inoltre che la **movimentazione del personale turnista** ai sensi dell'ex art. 53 sopra richiamato avvenga oltre che nel rispetto dei termini e delle condizioni nella medesima prevista (presenza di comprovate esigenze organizzative) applicando il criterio della rotazione e definendo un preciso termine temporale che, per analogia, può essere desunto dall'art. 42 del regolamento di servizio (assegnazione temporanee per esigenze di servizio). L'art. 42 comma 1 del DPR 64/12 prevede che l'assegnazione temporanea del personale può essere disposta per un periodo *massimo di 60gg*, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

Ribadisce, al comma 4 che le assegnazioni temporanee danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia e sopra richiamato.

Al fine di evitare l'insorgere di aspettative economiche per il personale interessato dalle assegnazioni effettuate verticalmente-dalla sede distaccata a quella centrale- secondo i sopra riportati criteri condivisi con codeste OO.SS., chiarirà che esse sono degli "spostamenti temporanei" in quanto, allo stato attuale, non ci sono le condizioni di improcrastinabilità dell'adozione di un provvedimento di trasferimento definitivo: il passaggio all'interno di qualifica CSQ-CR avverrà a ruolo aperto da parte della Direzione centrale per le risorse umane.

09170 ORISTANO-Via Antonio Zaran.6.
Telefono Centralino 0783/375011

Il Comandante propone un periodo temporale massimo di assegnazione temporanea per esigenze di servizio del personale turnista *non superiore a sei mesi*, rinnovabili ogni *sessanta giorni*. Qualora dovesse persistere l'esigenza di servizio oltre questo termine, verrà individuata, a rotazione, un'altra unità qualificata dapprima tra le sedi di servizio della sede dirigenziale dello stesso turno e successivamente tra quelle degli altri turni.

In assenza dei capi reparto in sede centrale, si dà priorità alla copertura in ciascun turno del capo turno provinciale ed in assenza del vice capo turno provinciale sarà sostituito da un CR in servizio presso il distaccamento.

Interventi:

C.O.N.A.P.O.:

CS Mellai - che l'art. 42 non è prerogativa dei Comandanti ma del Dirigente Nazionale,

Il Comandante Ambrosio interviene e cita come siamo ricaduti nell'art.44 e quindi parliamo di esso.

Il Mellai dice che l'art. 44 è normato dalle contrattazioni sindacali e l'art. 67 dal regolamento interno ministeriale. Sottolineando che una unità CR deve necessariamente ricadere nell'indennità di trasferimento e che il carattere di temporaneità deve essere utilizzato solo a domanda da parte del dipendente.

Se essa viene fatta d'ufficio al dipendente spetta l'indennità di trasferimento.

~~Il Mellai si riserva di prender tempo per rispondere e chiede che le disposizioni siano chiare e poi darà la sua risposta.~~

C.G.I.L.:

CS MURA- parte dal presupposto che il Vice Capo Turno deve essere un CR sin quando ci sono i CR. al Comando poiché nel momento in cui viene a mancare il CR con mansione CT, il vice capo turno fa in tutto e per tutto le funzioni del CT.

Riguardo ai trasferimenti, preso atto delle difficoltà del Comando è d'accordo *sul trasferimento temporaneo*, ma vista l'ultima circolare del Capo Dipartimento 07/03/2024 DCRSFIN prot.n. 9775, il trasferimento temporaneo deve essere trasformato in trasferimento definitivo con le dovute spettanze al personale.

Concedendo il tempo al Comando di fare le dovute richieste (al Ministero) delle spettanze dovute al futuro CT con grado CR.

CISL/FNS:

VE SANTARELLI dice: la rotazione frequente con periodi brevi può essere utile in quanto sofferisce ma dando un servizio di qualità scarsa.

Mentre il discorso della temporaneità può venire in aiuto in tal senso avendo la disponibilità delle figure CR con mansione CT, che siano così presenti in quei mesi e possono gestire al meglio la sezione.

Il riconoscimento della macchina e della missione normando il tutto verrebbe di conseguenza all'arco temporale che siamo qui a decidere.

Risposta delle Sigle sindacali:

CO.NA.PO.:

Il rappresentante del CONA PO chiede al Comandante di emanare delle disposizioni chiare che determinino il trasferimento del personale da una sede all'altra (in riferimento alle recenti disposizioni emanate per la nomina dei CT e Vice CT) Rappresenta riguardo al conferimento degli incarichi dei CT e Vice CT che ci sia la disponibilità del personale interessato e qualora venga fatto un trasferimento d'ufficio da una sede distaccata provinciale venga prevista l'indennità di trasferimento;

Le qualifiche per ricoprire l'incarico di CT e Vice CT possono essere individuate tra il personale che già presta servizio nella sede centrale CR e CSE e in assenza di volontarietà a ricoprire quel ruolo da parte del personale in servizio nelle sedi distaccate;

Nei casi in cui non ci sia la disponibilità dei CT (CR/CSE) e Vice CT (CR o CSE) nella sede centrale, venga prevista la sostituzione per il turno/i interessati da parte di personale che presta servizio in altre sedi distaccate.

Non si concorda con l'assegnazione temporanea del personale per l'incarico di CT e Vice CT provinciale quando si individua un cambio di mansione del personale come quella di CT e Vice CT.

La nostra organizzazione sindacale si riserva di comunicare ulteriori indicazioni riguardo gli incarichi di CT e Vice CT. Dunque *e contrario allo spostamento temporaneo* delle unità per l'incarico di CT e vice CT.

Mellai

C.G.I.L. / CISL/FNS:

Sono concordi con i 6 (sei) mesi di temporaneità evitando gli spostamenti frequenti ed un eventuali rimpasti

Il Comandante:

Visto la non condivisione all'unanimità della proposta formulata, rilevato che allo stato attuale non sussistono le effettive necessita di improcrastinabilità per un trasferimento permanente del personale interessato in quanto non soddisfacente alle condizioni generali obbligatorie previste dalle istruzioni operative sopra citate, dovendo garantire la presenza di un capo turno provinciale attualmente nella sede centrale, rende noto che procederà alla sospensione temporanea dell'assegnazione di vice capo turno provinciale , trascorsi i 60 gg, il rientro in sede distaccata di tale unità e di conseguenza la riapertura della mobilità dei neo Capi Squadra già assegnati.

Si ribadisce che verrà comunque garantita la presenza in sede Centrale di almeno un CR in ciascun turno di servizio. La sostituzione di tale unità verrà garantita in applicazione dell' art.67 del regolamento di servizio.

La riunione viene chiusa alle ore: 14:00

IL COMANDANTE PROVINCIALE _____

DCS Vincenzo Granata _____

Per le OO.SS. _____

C.G.I.L. _____

C.O.N.A.P.O. _____

CISL/FNS _____

Il segretario: _____

VE Manca Dario _____



41 = SI CANCELA IL RIGO N° 7 SU PROPOSTA DEL CSE MELLAI ANGELO
FIRMA Mellai